



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2024

Decreto rettorale di modifica rep. n. 1751/2025

Sommario

ART. 1 FINALITÀ	3
ART. 2 ORGANI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	3
ART. 3 LA COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE	4
ART. 4 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE.....	5
ART. 5 IL COORDINATORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.....	5
ART. 6 STRUTTURE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.....	6
ART. 7 IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	6
ART. 8 LE BIBLIOTECHE.....	7
ART. 9 ORGANI DELLE BIBLIOTECHE.....	9
ART. 10 COMMISSIONE SCIENTIFICA DELLA BIBLIOTECA.....	9
ART. 11 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DELLA BIBLIOTECA.....	10
ART. 12 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	11
ART. 13 LA COMMISSIONE TECNICA DI GESTIONE.....	12
ART. 14 REVISIONE DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONI	12

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 1

Finalità

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo (di seguito Sistema bibliotecario) è un insieme coordinato di strutture di servizio ed ha lo scopo di assicurare la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione, l'acquisizione, la gestione integrata e la fruizione del patrimonio bibliografico e documentario dell'Università degli studi di Sassari nonché l'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e dell'amministrazione dell'Ateneo.
2. Il Sistema bibliotecario cura la gestione ed il potenziamento dei servizi bibliotecari mediante politiche di ottimizzazione delle risorse e di sviluppo rivolte a migliorarne l'efficacia nei confronti degli utenti e si adopera per l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione da parte di utenti svantaggiati.
3. Il Sistema bibliotecario fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei prodotti della ricerca scientifica dell'Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile e, nel rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale, sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali, ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale.
4. Il Sistema bibliotecario partecipa a reti, consorzi ed altre forme di cooperazione bibliotecaria locale, nazionale ed internazionale che perseguano obiettivi di sviluppo e di qualità dei servizi e si raccorda con il Museo scientifico dell'Ateneo.
5. L'Ateneo garantisce al Sistema bibliotecario le risorse necessarie alla realizzazione delle sue finalità con adeguata assegnazione di risorse umane, strutturali e finanziarie.
6. Una quota annua dei fondi del bilancio universitario è attribuita al funzionamento e al potenziamento dei servizi e delle strutture del Sistema bibliotecario.
7. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è articolato in unità organizzative di II e di III livello. L'articolazione organizzativa del sistema bibliotecario è definita con proprio atto dal Direttore generale.

Art. 2

Organi del sistema bibliotecario

1. Sono organi del Sistema bibliotecario:
 - a) la Commissione di Ateneo per le Biblioteche
 - b) il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche
 - c) il Coordinatore del Sistema bibliotecario.

Art. 3

La Commissione di Ateneo per le Biblioteche

1. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche (di seguito CAB) è l'organo collegiale del Sistema bibliotecario e ne cura l'indirizzo, la programmazione e il controllo.

2. In particolare, la CAB

a) *soppresso*

b) delibera, su proposta motivata dei Presidenti delle commissioni scientifiche delle Biblioteche e nel rispetto del budget previsionale, la distribuzione delle risorse finanziarie alle biblioteche;

c) esprime pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema bibliotecario, agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione o disattivazione delle Biblioteche, alla costituzione e gestione di Centri di documentazione, e in merito a tutto ciò che attiene alla conservazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario all'interno del Sistema bibliotecario;

d) approva proposte relative alla stipula di convenzioni o protocolli d'intesa inoltrando agli organi di Ateneo quelli che per natura e contenuto sono soggetti alla loro approvazione;

e) approva la Carta dei servizi del Sistema bibliotecario e i regolamenti interni delle biblioteche assicurandone l'osservanza e vigila sul funzionamento di tutte le strutture e i servizi del Sistema bibliotecario;

f) promuove il coordinamento delle politiche di acquisto tra le strutture del Sistema bibliotecario;

g) provvede alla valutazione periodica del Sistema e delle biblioteche sulla base di dati e informazioni predisposte dal Coordinatore del Sistema bibliotecario, d'intesa con il Direttore generale e secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;

h) fornisce pareri agli organi di governo dell'Ateneo e alle Commissioni scientifiche delle biblioteche;

i) svolge ogni altra funzione attribuita al Sistema bibliotecario dagli organi di governo dell'Università.

3. La CAB nell'espletamento delle proprie attività, si avvale del Coordinatore del Sistema bibliotecario e dell'Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, presso il quale sono depositati e conservati gli atti e i documenti relativi al Sistema bibliotecario, alla CAB e alle biblioteche.

4. La CAB è composta da:

a) il Presidente;

b) il Coordinatore del Sistema bibliotecario;

c) i Presidenti delle Commissioni scientifiche delle biblioteche;

d) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto dalla rispettiva componente;

e) rappresentanti degli studenti, eletti al proprio interno dal Consiglio degli studenti, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del totale dei componenti della CAB;

f) due rappresentanti del personale bibliotecario, eletti dalla rispettiva componente.

4-bis Hanno diritto di voto deliberativo il Presidente della CAB e i Presidenti delle Commissioni scientifiche delle Biblioteche. Hanno diritto di voto consultivo gli altri componenti.

5. La CAB è nominata con decreto del Rettore; i membri eletti restano in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

6. La CAB si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno otto giorni prima della data prefissata per l'adunanza e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi telematici; si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. *soppresso*

8. Ai lavori della CAB, su invito della medesima, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti interni ed esterni all'Ateneo.

9. La verbalizzazione delle sedute della CAB è a cura dell'Ufficio Coordinamento servizi bibliotecari.

Art. 4

Il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche

1. Il Presidente della CAB

a) rappresenta la CAB e il Sistema bibliotecario;

b) convoca, fissa l'ordine del giorno, presiede le riunioni della CAB e sovrintende all'esecuzione delle relative deliberazioni;

c) accerta che le attività del Sistema bibliotecario e delle strutture che lo compongono siano coerenti con gli indirizzi e le decisioni assunte dalla CAB e dagli organi di governo dell'Ateneo;

d) presenta all'approvazione della CAB la relazione annuale sul Sistema bibliotecario e la trasmette agli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il Presidente della CAB è il Rettore o un suo delegato.

Art. 5

Il Coordinatore del Sistema bibliotecario

1. Il Coordinatore del Sistema bibliotecario è responsabile del coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema e delle risorse ad esso assegnate, è titolare di una posizione organizzativa complessa e ne assume le relative responsabilità e compiti, operando sotto la direzione del Direttore generale o, ove presente, del Dirigente di Area.

2. In particolare, il Coordinatore del Sistema bibliotecario

a) sovrintende alla realizzazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla CAB e dagli organi di governo;

- b) coordina e sovrintende all'organizzazione e alle attività delle strutture del Sistema bibliotecario;
- c) predispone e aggiorna, sottoponendoli alla CAB, i Regolamenti e la Carta dei Servizi del Sistema bibliotecario;
- d) coadiuva la CAB e il suo Presidente nell'espletamento delle proprie attività;
- e) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione, delle attività e dello sviluppo del Sistema bibliotecario;
- f) propone alla CAB, di concerto con il Presidente, gli strumenti per la valutazione annuale del Sistema bibliotecario e, acquisita la proposta motivata dei Presidenti delle commissioni scientifiche delle Biblioteche, la ripartizione delle risorse finanziarie alle biblioteche;
- g) promuove e sovrintende al coordinamento dei sistemi informativi del Sistema bibliotecario e l'acquisizione, la gestione e fruizione delle risorse informative elettroniche;
- h) cura la realizzazione di progetti cooperativi e con altre aree e settori dell'Ateneo e la partecipazione del Sistema bibliotecario a progetti regionali, nazionali ed internazionali concernenti i servizi bibliotecari;
- i) promuove e cura l'attività di formazione e aggiornamento del personale delle Biblioteche, d'intesa con gli appositi Uffici dell'Ateneo;
- j) si avvale ed è Responsabile dell'Ufficio Coordinamento servizi bibliotecari;
- k) *soppresso*

3. Il Coordinatore del Sistema bibliotecario è nominato dal Direttore generale nel rispetto delle disposizioni in materia di incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative.

4. *soppresso*

Art. 6

Strutture del Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito da:

- a) Il coordinamento centrale
- b) le biblioteche.

Art. 7

Il coordinamento centrale del Sistema bibliotecario

1. Lo strumento operativo delle attività di coordinamento del Sistema bibliotecario è costituito da un ufficio centrale, il Coordinamento servizi bibliotecari (di seguito CSB).

2. Le attività del CSB sono assicurate da personale specificamente assegnato, che può ricoprire posizioni organizzative diverse in funzione della professionalità richiesta.
3. Il CSB svolge funzioni di supporto e di assistenza biblioteconomica e tecnologica all'organizzazione e alla gestione del Sistema bibliotecario, dei servizi bibliotecari centrali e delle biblioteche.
4. In particolare, il CSB:
 - a) armonizza i progetti che coinvolgono più strutture del Sistema bibliotecario;
 - b) promuove, cura e sviluppa nuovi servizi centrali, i servizi di biblioteca digitale, il monitoraggio e valutazione dei servizi, l'addestramento e l'assistenza al personale delle biblioteche, la gestione consortile degli acquisti del Sistema bibliotecario, i progetti di interesse comune realizzati in collaborazione con altre realtà dell'Ateneo;
 - c) cura l'organizzazione, gestione e aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari e delle biblioteche nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali, dei servizi di ricerca e accesso alle risorse informative elettroniche dall'interno e dall'esterno dell'Ateneo e del sito Web del Sistema bibliotecario, nonché la manutenzione del Catalogo unico di Ateneo e dei servizi correlati nonché la normalizzazione bibliografica e catalogografica;
 - d) cura, per ciò che compete al Sistema bibliotecario, la gestione e lo sviluppo dell'Archivio istituzionale e la digitalizzazione delle opere cartacee prodotte dai ricercatori dell'Ateneo;
 - e) cura la gestione, protocolla e archivia gli atti e la documentazione del Sistema bibliotecario;
 - f) svolge ogni altra attività a supporto della CAB e del Coordinatore del Sistema.

Art. 8

Le biblioteche

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione e la qualità dei servizi agli utenti, sono istituite le biblioteche di area (di seguito biblioteche) mediante raggruppamenti di biblioteche, fondi librari e collezioni sulla base di affinità disciplinari o di convenienze logistiche ed organizzative.
2. L'istituzione delle biblioteche risponde a criteri di efficienza ed economicità in riferimento alle dimensioni dell'utenza, all'ampiezza dei settori scientifici di riferimento, all'ottimizzazione delle risorse per far fronte alle esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi e non può superare il numero di nove per l'intero Sistema bibliotecario.
3. Le biblioteche sono istituite, accorpate o disattivate, su proposta:
 - a) della CAB, sentiti i Dipartimenti interessati;
 - b) delle Commissioni scientifiche interessate;
 - c) anche di un solo Dipartimento tra quelli afferenti alla biblioteca, e in ogni caso di tutti i Dipartimenti interessati nel caso di proposta di accorpamento.
- 3-bis. Sulla proposta di cui al comma precedente delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
4. Le biblioteche sono strutture di servizio finalizzate al supporto della didattica e della ricerca di specifiche aree disciplinari e sono organizzate ed amministrare per soddisfare in primo luogo i bisogni informativi degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

5. Le biblioteche provvedono all'acquisizione, aggiornamento e conservazione del patrimonio bibliografico e documentario, all'erogazione dei principali servizi bibliografico-documentali.

6. Le biblioteche sono destinatarie di un budget specifico, proveniente dai fondi del Sistema bibliotecario per l'acquisto di materiale bibliografico e per il funzionamento, dai "contributi biblioteca" versati dagli studenti per i corsi di laurea dei dipartimenti di riferimento, da eventuali contributi dei Dipartimenti e dagli introiti provenienti da attività in conto terzi, da qualsiasi altro contributo di enti non universitari e di privati.

7. Le biblioteche, in assenza di spazi sufficienti, possono avere più sedi e coordinano le attività dei fondi librari e dei centri di Documentazione che vi afferiscono.

8. Le biblioteche hanno i seguenti requisiti:

a) dispongono di sede specifica debitamente dotata di segnaletica esterna ed interna, da aggiornarsi nel tempo, di locali idonei, di posti a sedere e tavoli adibiti appositamente alla lettura e alla consultazione dei materiali posseduti e di un regolamento interno sull'uso dei servizi adottato nel rispetto delle esigenze degli utenti, del presente Regolamento, dei Regolamenti e della Carta dei servizi del Sistema bibliotecario;

b) erogano servizi di lettura e consultazione in sede, accesso ad Internet e alle risorse elettroniche, prestito, prestito interbibliotecario e fornitura copia di documenti, riproduzione, informazione bibliografica e assistenza alla ricerca, servizi per i disabili, ulteriori servizi eventualmente predisposti sulla base di specifiche esigenze degli utenti, di sviluppo di innovazioni, di particolari richieste derivanti convenzioni o accordi sottoscritte con terzi;

c) assicurano un'apertura di almeno 60 ore settimanali con un orario reso pubblico;

d) privilegiano l'organizzazione a scaffale aperto;

e) partecipano al Catalogo unico di Ateneo nel rispetto dei formati catalografici nazionali e internazionali e sulla base delle indicazioni del CSB;

f) mettono a disposizione e in condivisione le risorse informative elettroniche acquisite con propri fondi attraverso la rete di Ateneo e secondo le indicazioni del CSB;

g) sono dotate di personale con professionalità specifica dell'area delle biblioteche, o personale esterno all'Ateneo con professionalità specifica in biblioteconomia e scienza dell'informazione;

h) a garanzia dell'omogeneità delle procedure e della parità di trattamento degli utenti, adottano criteri di organizzazione generale e di erogazione dei servizi nel rispetto dei Regolamenti e Carta dei Servizi del Sistema e delle direttive della Commissione di Ateneo per le Biblioteche e del Coordinatore del Sistema bibliotecario.

9. Hanno accesso ai servizi delle biblioteche

a) gli studenti, i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo, nonché studenti e professori partecipanti a programmi di scambio, studio e ricerca;

c) altri studiosi autorizzati dal Responsabile dei servizi bibliotecari sulla base di quanto stabilito dai regolamenti di ciascuna Biblioteca;

d) è in ogni caso consentito l'accesso per la fruizione dei servizi di consultazione al personale docente afferente ad altre Università statali e non statali.

Art. 9

Organi delle biblioteche

1. Sono organi delle Biblioteche:

- a) la Commissione scientifica della Biblioteca;
- b) il Presidente;
- c) il Responsabile dei servizi bibliotecari.

Art. 10

Commissione scientifica della Biblioteca

1. La Commissione scientifica della Biblioteca è preposta alle funzioni di indirizzo e di sviluppo della Biblioteca.

2. In particolare, la Commissione scientifica della Biblioteca

- a) determina le linee di indirizzo scientifico e di sviluppo delle collezioni della Biblioteca e ne verifica l'attuazione in relazione ai singoli servizi erogati;
- b) programma gli acquisti di materiale librario e documentario e cura in particolare il più ampio arricchimento e relativo aggiornamento di tali materiali per tutte le aree disciplinari di competenza della Biblioteca;
- c) stabilisce i criteri per la presentazione e l'accettazione delle proposte di acquisto da parte degli utenti;
- d) approva la previsione annuale di spesa entro il mese di ottobre;
- e) approva annualmente il programma delle attività della Biblioteca e la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente, presentati dal Responsabile dei servizi bibliotecari;
- f) approva le proposte di scarico inventariale di materiale librario obsoleto e desueto e di altri materiali in dotazione alla Biblioteca e di presa in carico di materiali pervenuti in dono e cambio, predisposte dal Responsabile dei servizi bibliotecari;
- g) elabora ed approva, in conformità con i regolamenti e la Carta dei servizi del Sistema bibliotecario, il Regolamento interno della Biblioteca e lo sottopone alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
- h) programma la gestione degli spazi e dei locali destinati funzionalmente alla Biblioteca e ne definisce le modalità di fruizione.

3. La Commissione scientifica della Biblioteca è costituita da:

- a) un minimo di 3 fino a un massimo di 6 docenti designati dai Consigli di Dipartimenti e analoghi organismi degli altri centri di ricerca di riferimento della Biblioteca, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico, che eleggono al proprio interno il Presidente della Biblioteca;
- b) uno o più studenti designati al proprio interno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento di riferimento della Biblioteca, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del totale dei componenti della Commissione scientifica della Biblioteca;

c) un rappresentante del personale bibliotecario strutturato designato dalla rispettiva componente assegnata alla Biblioteca;

d) il Responsabile dei servizi bibliotecari.

3-bis. Hanno diritto di voto deliberativo i componenti di cui alla lettera a) del comma precedente. Hanno diritto di voto consultivo gli altri componenti.

4. La Commissione scientifica della Biblioteca dura in carica tre anni, i suoi membri designati non possono ricoprire il mandato consecutivamente per più di due volte, né possono essere direttori di dipartimento o di strutture di raccordo.

5. La Commissione scientifica della Biblioteca si riunisce di norma una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi telematici.

6. La Commissione scientifica della Biblioteca si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La verbalizzazione delle sedute della Commissione scientifica della Biblioteca è a cura del Responsabile dei servizi bibliotecari. I verbali delle sedute sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di riferimento e al Coordinatore del Sistema bibliotecario.

Art. 11

Il Presidente della Commissione scientifica della Biblioteca

1. Il Presidente della Commissione scientifica della Biblioteca

a) rappresenta la Biblioteca nella CAB;

b) presiede, convoca e fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione scientifica della Biblioteca;

c) sovrintende all'attuazione dei deliberati della Commissione scientifica della Biblioteca;

d) trasmette ai Dipartimenti e ai centri di ricerca di riferimento della Biblioteca la previsione annuale di spesa e il consuntivo annuale, corredati da una relazione di accompagnamento.

2. Il Presidente della Commissione scientifica della Biblioteca è eletto tra i docenti membri della stessa e nominato con decreto del Rettore.

3. Il Presidente designa tra i docenti della Commissione scientifica della Biblioteca, un Vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nominato con decreto rettorale.

Art. 12

Il Responsabile dei servizi bibliotecari

1. Il Responsabile dei servizi bibliotecari è preposto alle funzioni di gestione di una o più Biblioteche e opera nel rispetto dei regolamenti e della Carta dei servizi del Sistema bibliotecario, delle direttive e degli orientamenti della CAB e in accordo con il Presidente della Commissione scientifica della Biblioteca e il Coordinatore del Sistema bibliotecario.
2. In particolare, il Responsabile dei servizi bibliotecari
 - a) è responsabile della qualità dei servizi erogati, della gestione, della conservazione e della revisione del patrimonio della Biblioteca, cura l'uso dei locali e il loro decoro;
 - b) predispone annualmente il programma delle attività della Biblioteca ed una relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente, le sottopone all'approvazione della Commissione scientifica della Biblioteca e una volta approvate le invia al Coordinatore del Sistema;
 - c) coordina e dirige, d'intesa con il Presidente della Commissione scientifica della Biblioteca, il personale assegnato alla biblioteca;
 - d) propone alla Commissione scientifica della Biblioteca l'orario di apertura al pubblico organizzando le attività del personale e dei collaboratori in modo da assicurare la migliore erogazione dei servizi agli utenti e la massima estensione dell'orario;
 - e) cura lo sviluppo delle collezioni nel rispetto delle indicazioni e delle prerogative della Commissione scientifica della Biblioteca e propone alla stessa il completamento delle collane, l'acquisto dei libri di testo sulla base dei programmi dei corsi e dei materiali librari richiesti dagli utenti;
 - f) entro il mese di ottobre sottopone alla Commissione scientifica della Biblioteca il piano degli acquisti, compreso l'elenco degli abbonamenti a periodici, banche dati o altre pubblicazioni per decidere eventuali disdette, rinnovi o attivazioni per l'anno successivo;
 - g) cura le procedure relative all'acquisizione e al trattamento del materiale librario pervenuto in dono e cambio accettato dalla Commissione scientifica della Biblioteca e collabora con i Dipartimenti e i centri di ricerca di riferimento della Biblioteca per la gestione degli scambi librari;
 - h) è consegnatario dei beni della Biblioteca e si raccorda con il Coordinatore del sistema bibliotecario;
 - i) *soppresso*
 - j) collabora con il Coordinatore del sistema bibliotecario per la definizione della proposta del budget previsionale di spesa, sentita la Commissione scientifica della Biblioteca;
 - k) detiene un fondo per le "piccole spese" della Biblioteca per un ammontare annuo di Euro 200,00, eventualmente incrementabile nel corso dello stesso anno sulla base delle disponibilità e di comprovate esigenze di servizio;
 - l) redige la relazione di fine mandato da trasmettere alla Commissione scientifica della Biblioteca e al Coordinatore del Sistema bibliotecario;

m) effettua la rilevazione di informazioni e dati statistici sulle attività della biblioteca e i servizi resi agli utenti, sulla base delle indicazioni del CSB;

n) attua ogni altro orientamento espresso della Commissione scientifica della Biblioteca.

3. Il Responsabile dei servizi bibliotecari è nominato dal Direttore generale nel rispetto delle disposizioni in materia di incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative.

4. *soppresso*

5. *soppresso*

6. Il Responsabile può essere preposto alle funzioni di gestione di più Biblioteche ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 13

La Commissione tecnica di gestione

1. La Commissione tecnica di gestione supporta il Coordinatore del Sistema bibliotecario nella propria attività e coadiuva la CAB per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema.

2. In particolare, la Commissione tecnica di gestione a) attua gli indirizzi di programmazione deliberati dalla CAB e dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) elabora proposte, analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema bibliotecario e li sottopone per iscritto al Coordinatore del Sistema bibliotecario.

3. La Commissione tecnica di gestione è composta dai soggetti incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative in cui si articola il Sistema Bibliotecario.

4. La Commissione tecnica di gestione si riunisce, di norma, due volte l'anno su convocazione del Coordinatore del Sistema bibliotecario; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e può essere inoltrata per posta elettronica o altri mezzi telematici.

5. La Commissione tecnica di gestione può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Coordinatore del Sistema bibliotecario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e solo se i punti all'ordine del giorno siano coerenti con i compiti indicati al precedente comma 2.

6. La verbalizzazione delle sedute della Commissione tecnica di gestione sono affidate, a turno, ai Responsabili dei servizi bibliotecari.

Art. 14

Revisione del Regolamento e integrazioni

1. L'iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dalla CAB e dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. La revisione proposta dalla CAB è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i regolamenti e la Carta di servizi di settore e i Regolamenti di Ateneo.